



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI




presso il  
Ministero della Giustizia

Al RUP Arch. Silvia Canevari  
[scanevari@comune.pv.it](mailto:scanevari@comune.pv.it)

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione  
(ANAC)  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
28/07/2022 U-nd/7497/2022



Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
di Pavia  
[ordine.pavia@ingpec.eu](mailto:ordine.pavia@ingpec.eu)

Oggetto: *Pratica CNI n°3641302 – “Avviso pubblico di manifestazione d’interesse alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento per le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento progetto di rigenerazione urbana ai sensi del dpcm 21/01/21- riqualificazione ex chiesa di san marino e area limitrofa per la realizzazione di spazi a destinazione sociale”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all’art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

**Si segnala anche che l’ANAC**, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di

impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

**le modalità di calcolo** utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Infine, è opportuno segnalare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, sono aggiudicati, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro. Al riguardo è opportuno specificare che lo stesso art. 36, comma 9-bis, che l'amministrazione cita in merito alla scelta di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo, dispone, quale clausola di salvaguardia, la preliminare applicazione di quanto disposto dall'art. 95, comma 3.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)





CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



Al RUP Arch. Silvia Canevari  
[scanevari@comune.pv.it](mailto:scanevari@comune.pv.it)

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
28/07/2022 U-nd/7519/2022



Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Pavia  
[ordine.pavia@ingpec.eu](mailto:ordine.pavia@ingpec.eu)

Oggetto: *Pratica CNI n°3641330 – “Avviso pubblico di manifestazione d’interesse a alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva dell’intervento progetto di rigenerazione urbana ai sensi del dpcm 21/01/21 - ristrutturazione immobile di corso Garibaldi ed area limitrofa per la realizzazione di spazi a destinazione sociale”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all’art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

**Si segnala anche che l’ANAC**, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di

impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

**le modalità di calcolo** utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Infine, è opportuno segnalare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, sono aggiudicati, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro. Al riguardo è opportuno specificare che lo stesso art. 36, comma 9-bis, che l'amministrazione cita in merito alla scelta di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo, dispone, quale clausola di salvaguardia, la preliminare applicazione di quanto disposto dall'art. 95, comma 3.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

